



**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo referendario (relatore)
dott.ssa Rossana De Corato	Primo referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo referendario
dott. Giovanni Guida	Primo referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 8 maggio 2018 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la nota del 26 aprile 2018, con la quale il Sindaco del Comune di Polpenazze del Garda (BS) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Donato Centrone

**PREMESSO**

Il Sindaco del Comune di Polpenazze del Garda ha posto alla Sezione una richiesta di parere inerente alla stabilizzazione di un agente di polizia locale ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 881, della legge n. 205 del 2017.

L'istanza richiama, in particolare, i requisiti previsti dalla normativa citata:

a) risultare in servizio con contratto a tempo determinato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015), presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di comuni che esercitino funzioni in forma associata, anche presso uno di questi ultimi;

b) essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione, o di una delle amministrazioni di cui alla precedente lettera a), che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto.

L'agente che il Comune di Polpenazze del Garda intende assumere, mediante stabilizzazione, possiede i requisiti previsti dalla lett. a) e b) sopra esposte, mentre per quanto riguarda i requisiti



previsti dalla lett. c), l'istanza precisa che, fino al 31 dicembre 2014, il Comune faceva parte dell'Unione dei comuni Valtenesi, finalizzato alla gestione associata delle funzioni di polizia locale. A partire dal 1° gennaio 2015, in aderenza alla delibera di Consiglio comunale n. 48 del 17 dicembre 2014, il Comune ha aderito, per il servizio di polizia locale, ad una nuova forma di gestione associata (convenzione, ex art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000) unitamente ai comuni di Salò, S. Felice del Benaco e Puegnago del Garda. (che non facevano parte della precedente citata Unione di comuni).

Nello specifico, l'agente di polizia locale ha lavorato in forma non continuativa presso i tre comuni della gestione associata, senza raggiungere i tre anni di servizio richiesti per la stabilizzazione. Ha anche prestato servizio, prima della gestione associata, presso il Comune di San Felice del Benaco (uno dei comuni in convenzione) per 7 mesi nel 2013 e 7 mesi nel 2014.

## CONSIDERATO

### 1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

#### 1.1 Soggettiva

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Polpenazze del Garda, il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131. Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente. Il presente presupposto sussiste nel quesito richiesto dal Sindaco del Comune di Polpenazze del Garda, con nota del 26 aprile 2018.

#### 1.2 Oggettiva

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 del 2003, attribuisca agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica, non una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali. La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, precisando che la funzione consultiva va ristretta alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci ed alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio. In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con una pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 (delibera n. 54/CONTR/2010), hanno nuovamente definito, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni regionali, l'ampiezza della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato *“che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali”*. Ma soprattutto, che non *“sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”*. I



referiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, in successive pronunce (si rinvia, per esempio, alle deliberazioni n. 60/CONTR del 7 dicembre 2010 e n. 1/CONTR del 13 gennaio 2011), nonché dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 3/QMIG del 19 febbraio 2014.

La richiesta di parere risulta, pertanto, ammissibile nei limiti in cui è tesa ad ottenere un chiarimento interpretativo di carattere generale su una norma di coordinamento della finanza pubblica. La decisione circa l'applicazione in concreto della disposizione limitativa è, tuttavia, di esclusiva competenza dell'ente locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell'amministrazione, che potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel presente parere.

#### **MERITO.**

L'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, rubricato "*superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*", dispone, al comma 1 (rilevante in questa sede) quanto segue:

*Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*

La norma risulta ampiamente analizzata dalla scrivente Sezione regionale di controllo nella deliberazione n. 327/2018/PAR, al cui percorso ricostruttivo di carattere generale può farsi rinvio. Rispetto al ridetto precedente, tuttavia, profilo che rileva ai fini dello specifico quesito posto dal Comune, l'integrazione apportata dal comma 881 della legge di bilancio n. 205 del 2017 ha valorizzato, sia nella lett. a) che nella lett. c) sopra esposte, l'assunzione avvenuta, "*in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati*" e la maturazione dell'arco temporale triennale alle dipendenze di una delle amministrazioni "*di cui alla lettera a)*" che procede all'assunzione.

La scelta del legislatore (all'interno di una disposizione che introduce varie procedure tese a superare l'eccesso di utilizzo di contratti di lavoro flessibile presso pubbliche amministrazioni) appare espressamente orientata a valorizzare, ai fini dell'integrazione dei requisiti richiesti dal comma in esame, non solo il servizio prestato presso il comune che intende procedere alla stabilizzazione (come accade per le altre pubbliche amministrazioni), ma anche quello espletato presso altri comuni esercitanti funzioni "*in forma associata*" (intendendosi per tali quelle disciplinate agli artt. 30 e seguenti del TUEL).

Sul punto si è espressa anche la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 9 gennaio 2018 (registrata dal competente Ufficio centrale della Corte dei conti in data 16 gennaio 2018), nel corpo della quale si sottolinea che l'art. 1, comma 881, della legge n. 205 del 2017, integrando la lettera a) del comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, ha consentito che le procedure di superamento del precariato possono interessare, con riferimento alle



amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche il personale in servizio presso una di queste ultime. Conseguentemente, per la maturazione dei tre anni di servizio richiesti dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 20 in parola, la ridetta Circolare consente di tenere conto del periodo espletato anche presso le suddette amministrazioni.

Nel caso prospettato dal Comune di Polpenazze del Garda, in base a quanto desumibile dalla richiesta di parere, il dipendente risulta aver prestato tre anni di servizio presso una delle "amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata" (locuzione contenuta nella lettera a) del comma 1, richiamata, dopo la novella apportata dal comma 881 della legge n. 205 del 2017, dalla successiva lett. c)), oltre ad essere stato in servizio presso quella che intende procedere all'assunzione alla data di entrata in vigore della legge delega n. 124 del 2015.

Non rileva, alla luce della lettera e della *ratio* normativa, tesa a valorizzare la situazione di esercizio associato di funzioni in essere che, antecedentemente all'entrata in vigore della legge delega n. 124 del 2015, il comune che intende procedere alla stabilizzazione non espletasse funzioni associate con gli attuali medesimi comuni.

Risulta necessario, invece, che il dipendente per il quale si avvia la procedura di stabilizzazione disciplinata dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 sia stato in servizio, con contratto a tempo determinato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 125 del 2015, presso una delle amministrazioni che esercitino funzioni in forma associata (lett. a) e che presso una o più di esse abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (lett. c), oltre al necessario reclutamento con procedure concorsuali, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione (lett. b).

#### PQM

la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in riscontro all'istanza di parere avanzata dal Comune di Polpenazze del Garda, ritiene che un dipendente comunale, ai fini della procedura di stabilizzazione disciplinata dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, debba essere stato in servizio, con contratto a tempo determinato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 125 del 2015, presso una delle amministrazioni che, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, esercitino funzioni in forma associata (lett. a) e che, presso una o più di esse, abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (lett. c).

Il magistrato relatore  
(Donato Centrone)

Il Presidente  
(Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria il  
22 MAGGIO 2018  
Il Direttore della segreteria  
(Daniela Parisini)

